



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)



Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza del Comune di Borghetto Santo Spirito

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Premessa

Articolo 2

Principi generali

Articolo 3

Finalità e definizioni

Articolo 4

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali degli impianti di videosorveglianza

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE E PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Articolo 5

Notificazione

Articolo 6

Responsabile

Articolo 7

Nomina degli incaricati

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 8

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Articolo 9

Obblighi degli operatori

Articolo 10

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Articolo 11

Informazioni rese al momento della raccolta

SEZIONE II
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 12
Diritti dell'interessato

SEZIONE III
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, E LIMITI ALLA UTILIZZABILITA'

Articolo 13
Sicurezza dei dati

Articolo 14
Cessazione del trattamento dei dati

Articolo 15
Limiti alla utilizzabilità di dati personali

Articolo 16
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

SEZIONE IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 17
Comunicazione

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 18
Tutela

CAPO V

MODIFICHE

Articolo 19
Modifiche regolamentari

Articolo 20
Pubblicità del Regolamento

Articolo 21
Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Premessa

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio, dal Comune di Borghetto Santo Spirito.
- 2) Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini ed eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento.
- 3) Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
- 4) Il presente Regolamento stabilisce le norme per garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Articolo 2

Principi generali

- 1) Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. 14/2017, convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48, all'art. 4 e meglio definita come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, da potenziare anche con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza.

Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione da parte del Comune di Borghetto Santo Spirito attengono in via principale alla tutela della sicurezza urbana, alla tutela della sicurezza pubblica, alla tutela del patrimonio comunale, alla tutela della protezione civile, della salute pubblica, alla tutela della sicurezza stradale, alla tutela ambientale ed al presidio eventuale di ulteriori attività di polizia amministrativa.

Per il corretto significato dei termini utilizzati nel presente Regolamento si deve fare riferimento al regolamento Ue 2016/679, al conseguente D.Lgs. 101/2018, al novellato D.Lgs. 196/2003 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) ed al D.Lgs. 51/2018 che ha recepito la direttiva Ue 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Si riassumono di seguito i principi per la gestione dei sistemi/impianti e per il trattamento dei dati:

- a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune e il Comando di polizia locale sono investiti.
- b) Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate con pari efficacia mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.
- d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi.

Articolo 3

Finalità e definizioni

- 1) Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con accesso da parte dell'Autorità Giudiziaria, o di altre forze di polizia locali o a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti.
- 2) Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
 - a) tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica;
 - b) tutela del patrimonio comunale;
 - c) tutela della protezione civile e della salute pubblica;
 - d) tutela della sicurezza stradale;
 - e) tutela ambientale e polizia amministrativa;
 - f) prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni.
- 3) Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadattazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list o altre banche dati, in grado di verificare in tempo reale i dati e/o la regolarità di un transito di un veicolo.
- 4) Il comune di Borghetto Santo Spirito promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto pubblico, le mettono a disposizione dell'ente a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa. Il Comune può assumere su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

- 5) Nei casi di cui al comma precedente, in accordo con il Comune e previa stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza all'Ente possono decidere, con oneri a proprio carico, di affidare il controllo in tempo reale delle immagini ad un istituto di vigilanza privato, con il compito di allertare ed interessare in tempo reale le forze di polizia in caso di situazioni anomale.
- 6) Il Comune può dotarsi di body cam, dash cam, droni, telecamere riposizionabili (anche del tipo foto trappola), altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo). Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno stabilite con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale, cui vengono conferiti i necessari poteri.
- 7) Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.
- 8) Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per **“banca di dati”**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per il **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c) per **“dato personale”**, si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamento di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per **“dati identificativi”**, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
 - e) per **“dati sensibili”**, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
 - f) per **“dati giudiziari”**, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3 comma 1 lettere da a) ad o) e da r) ad u), del D.P.R. 14/11/2002 n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice di Procedura Penale;
 - g) per **“titolare”**, il Comune di Borghetto Santo Spirito, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - h) per **“responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - i) per **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - j) per **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - k) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a

disposizione o consultazione;

l) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

n) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

o) per “**Garante**”, l’autorità istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Articolo 4

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali degli impianti di videosorveglianza

- 1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione dell’impianto di videosorveglianza.
- 2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Borghetto Santo Spirito, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull’ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti e perseguono gli scopi di cui all’art 3 comma 2.
- 3) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti e gli eventuali mezzi di trasporto che transiteranno nell’area interessata.
- 4) L’attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
- 5) Gli impianti di videosorveglianza, in base all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300), non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE E PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Articolo 5

Notificazione

- 1) Il Sindaco del Comune di Borghetto Santo Spirito, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge.

Articolo 6

Responsabile

- 1) Il Comandante della Polizia Locale di Borghetto Santo Spirito, è designato dal Sindaco Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati.
E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
- 2) Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente Regolamento.
- 3) Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
- 4) I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto in sede di designazione.

Articolo 7

Nomina degli incaricati

- 1) Il Responsabile, individua con proprio atto scritto, gli Incaricati del trattamento dei dati, che operano sotto la diretta autorità dello stesso ed attenendosi alle istruzioni da questi impartite.
- 2) Gli Incaricati al trattamento dei dati di videosorveglianza elaborano i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile.
- 3) Gli Incaricati debbono essere in numero ristretto ma sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati; sono individuati tra gli Operatori del Corpo di Polizia Locale di Borghetto Santo Spirito in servizio di ruolo o di altri eventuali soggetti da individuarsi esclusivamente tra le figure riportate nell'elenco di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
- 4) Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. In ogni caso, gli Incaricati saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulla conoscenza della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 8

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4.

- 2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dall'Amministrazione Comunale con apposito atto. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.

- 3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, sono di tipo fisso, dotate di brandeggio o mobili, sono dotate di zoom ottico o digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 4. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto informatico.

- 4) Le immagini videoregistrate sono conservate presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale per un periodo massimo di sette giorni, che possono essere allungati fino a 90 giorni tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai varchi lettura targhe.

- 5) Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla cancellazione delle immagini mediante sovra registrazione con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Articolo 9

Obblighi degli operatori

- 1) L'utilizzo del brandeggio o delle telecamere mobili da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al comma 3 del precedente articolo.
- 2) L'utilizzo delle telecamere sia fisse che mobili è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre non è ammesso nelle proprietà private.
- 3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite di tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.
- 4) La mancata osservanza degli obblighi previsti nel presente articolo, comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 10

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

- 1) L'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
- 2) Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
- 3) Ordinariamente ogni richiesta di accesso ai filmati deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al Titolare o al designato del trattamento dei dati entro 3 giorni dall'evento.
- 4) Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.
- 5) Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la polizia giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale o di avere accesso diretto alle registrazioni a mezzo di web client dotato di credenziali di accesso personali e dotate di log degli eventi.
- 6) Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e/o in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
- 7) Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese.

- 8) Il cittadino interessato può richiedere al Titolare o al delegato al trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente.
- 9) Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
- 10) In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, il Titolare del trattamento dei dati deve far annotare le operazioni eseguite dall'incaricato al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.
- 11) Possono essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.

Articolo 11

Informazioni rese al momento della raccolta

- 1) Il Comune di Borghetto Santo Spirito in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: Area videosorvegliata – La registrazione è effettuata dal Comando di Polizia Locale per fini di sicurezza urbana. Il supporto con l'informativa:
 - a) dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - b) dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo anche di notte;
 - c) potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita ed immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o registrate.
- 2) Il Comune di Borghetto Santo Spirito, nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.
- 3) Gli interessati dovranno sempre essere informati che stanno per accedere in una zona video sorvegliata. A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informazione "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13 del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in facsimile nell'allegato n. 2 al provvedimento dell'8 aprile 2010.
- 4) Sul sito istituzionale del comune e presso gli uffici individuati è disponibile l'informativa concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal regolamento 2016/679/UE e dal D.Lgs 101/2018, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. 51/2018 relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

SEZIONE II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 12 Diritti dell'interessato

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto, nel rispetto delle prerogative previste anche dal dlgs 51/2018:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati;
 - la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni da una precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di attenzione.
- 3) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 4) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse, sia mediante comunicazione verbale, sia a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, al Titolare o al Responsabile, i quali dovranno provvedere in merito.
- 5) Nel caso di diniego alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, o al Responsabile della Protezione dei dati ove nominato, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
- 6) Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.

- 7) La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
- 8) In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

SEZIONE III
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, E LIMITI ALLA UTILIZZABILITA'

Articolo 13
Sicurezza dei dati

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione, alla quale può accedere il solo personale incaricato secondo istruzioni che devono essere impartite dal delegato al trattamento dei dati.
- 2) In particolare l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale incaricato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali.
- 3) Il delegato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
- 4) Il delegato individua e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
- 5) La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di polizia locale e delle forze di polizia a competenza generale, aventi qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.
- 6) Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
- 7) In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
- 8) Gli incaricati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.
- 9) Il sistema deve essere fornito di "log" di accesso, che sono conservati per la durata di mesi sei.

- 10) Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:
- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, Incaricati o Responsabili del trattamento devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
 - b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
 - c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
 - d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele, in particolare i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
 - e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
 - f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (a titolo esemplificativo tecnologie wi-fi, wi-max, UMTS e LTE).

Articolo 14

Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Articolo 15

Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 concernente l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016.

Articolo 16

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per intero dal Codice in materia di protezione dei dati.

SEZIONE IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 17
Comunicazione

- 1) La comunicazione di dati personali da parte del Comune di Borghetto Santo Spirito a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine previsto dal D. Lgs. 10/08/2018 n. 101.
- 2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza di dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diversa autorità.

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 18
Tutela

- 1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
- 2) In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Delegato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V
MODIFICHE

Articolo 19
Modifiche regolamentari

- 1) I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di adeguamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Articolo 20
Pubblicità del Regolamento

- 1) Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2) Copia dello stesso sarà altresì pubblicato sul sito internet del Comune.

Articolo 21
Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.
- 2) Copia del presente Regolamento sarà trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.
- 3) Il presente Regolamento abroga il precedente "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza" approvato con deliberazione nr 45 del 06/08/2015.